

**Egr. ONOREVOLE  
Raffaele Di Gioia**

Ci permettiamo, nella nostra qualità di rappresentanti eletti del Comitato "Cumulo e Casse Professionali" di rivolgere a Lei quale **Presidente della Commissione di controllo sugli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**, un accorato appello, affinché non si consumi l'ennesima ingiustizia a danno di tanti professionisti, che hanno versato, durante la loro vita lavorativa, la loro contribuzione in diverse casse di previdenza (Pubbliche e private).

Ci riferiamo all'Istituto del Cumulo Contributivo Gratuito esteso anche ai liberi professionisti che è legge dal 1 gennaio 2017, ma ahinoi, a tutt'oggi non ancora reso operativo nonostante l'ultima circolare INPS 140 del 12.10.2017. Regna sovrana ancora molta confusione e incertezza in merito, che a volte, per quello che sta accadendo a molti lavoratori, sembra più una notevole impreparazione degli addetti ai lavori e la dura resistenza di qualche cassa professionale.

Ci rivolgiamo a lei certamente non per lamentarci dell'inefficienza della macchina burocratica nel gestire questo nuovo Istituto, ma per stigmatizzare il comportamento deplorabile, che sta adottando la cassa nazionale Ingegneri Architetti (INARCASSA) che pur di far cassa, sta sabotando il ricorso all'Istituto del Cumulo a danno dei suoi iscritti o ex iscritti che ne hanno diritto, attraverso una scorretta e rapida modifica al proprio regolamento, approvata in tutta fretta a Palermo il 13 ottobre scorso dall'assemblea dei delegati e inviata rapidamente ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione. **Oseremo dire un vero e proprio "colpo di mano".**

**E' come cambiare le regole del gioco mentre la partita è in corso di svolgimento.**

La modifica di fatto stabilisce, che la pro quota in cumulo di spettanza INARCASSA, debba essere calcolata con metodo contributivo facendo riferimento alla **pensione contributiva** (art. 19 del regolamento primo comma), eliminata a decorrere dal 1 gennaio 2013 (Comma 1) e sostituita dalla **pensione di vecchiaia unificata** di cui all'art. 20 del regolamento **che prevede il calcolo pro-rata**, con una sola eccezione: *la pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ..... omissis*. Modifica riferita all'art. 19, completamente illegittima, soprattutto perché applicata anche alla pensione anticipata in cumulo, che fissa, per il diritto e la misura, il solo rispetto del requisito contributivo Fornero di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Nulla c'azzecca quindi con la pensione contributiva INARCASSA di cui all'art. 19 comma 2 presa a riferimento.

La modifica continua recitando che, qualora l'anzianità di iscrizione e contribuzione maturata presso la sola gestione INARCASSA sia uguale o superiore a quella minima richiesta per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia unificata ordinaria, si applica il sistema di calcolo pro-rata previsto all'art.20 sopracitato.

A nostro parere, le modifiche apportate al proprio regolamento da INARCASSA, oltre che ad essere molto confuse, violano palesemente la norma dello stato e precisamente:

- 1) La modifica al regolamento non specificherebbe i due aspetti pensionistici (Vecchiaia ed anticipata), definiti molto chiaramente dalla norma contenuta nella legge di bilancio n.232/2016, ma ai fini del calcolo della pro quota li tratta alla stessa stregua.
- 2) La modifica viola palesemente la Legge n.232/2016 che all'art.1 comma n.195 ha modificato il solo comma 239 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n.228 facendo quindi rimanere inalterati i commi successivi ed in particolare i commi 245 e 246 che recitano testualmente:

---

**245** - Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento;

**246** - Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

Anche nel caso in cui la modifica avesse preso spunto dalla lettura, comunque molto discutibile, della circolare INPS 140 del 12.10.2017, secondo noi anch'essa in palese contrasto con la 232/2016, avrebbe dovuto riguardare, ai fini del calcolo, la sola pensione di vecchiaia in cumulo (requisiti di età e di contribuzione) e non anche la pensione anticipata in cumulo che come già sopra evidenziato, fissa un unico paletto (42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi) per il diritto e la misura.

In ultima analisi, per renderla partecipe della grande contraddizione di INARCASSA nel merito del Cumulo, le riportiamo fedelmente il contenuto di un articolo apparso sulla rivista INARCASSA Welfare e Professione n.2/2017 (il cui Direttore Editoriale è il Presidente di INARCASSA), che alla pagina n.27 "Il Cumulo Pensionistico" al penultimo capoverso recita testualmente: *Per esemplificare, la quota pensionistica di un ipotetico ex iscritto a Inarcassa per un periodo antecedente l'1.1.2013 e successivamente iscritto ad altro ente, **secondo l'attuale formulazione della norma dovrebbe essere calcolata anch'essa con il metodo retributivo.** Sconfessando quindi la vergognosa modifica operata nei giorni scorsi che come ripetiamo, viola palesemente la legge dello stato.*

Per quanto sopra esposto le chiediamo un sollecito ed efficace intervento affinché le modifiche trasmesse da INARCASSA ai Ministeri Vigilanti, vengano osservate nel merito, a garanzia del rispetto della norma contenuta nella legge n.232/2016 e delle discipline collegate e del regolamento stesso di INARCASSA.

Fiduciosi in un favorevole accoglimento del nostro appello, la salutiamo distintamente.

20.10.2017

---

[opinionicumulo140@yahoo.com](mailto:opinionicumulo140@yahoo.com)

[emician.arch@libero.it](mailto:emician.arch@libero.it)